



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

Dott.ssa	Vittoria Di Sario	Presidente
Dott.ssa	M.Lavinia Buconi	Consigliere rel.
Dott.	Roberto Bonanni	Consigliere

all'udienza di discussione del 25.1.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3006 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
dell'anno 2017 vertente

TRA

, rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di reclamo,

RECLAMANTE

E

, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura
a margine della memoria relativa al giudizio di opposizione, dall'Avv. Maddalena Boffoli;

RECLAMATA

OGGETTO: Reclamo ex art.1, c.58, L. n.92/2012 la sentenza del Tribunale di Roma n. 6744/2017
emessa in data 12.7.2017

CONCLUSIONI: Come da atto di reclamo e da memoria difensiva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 3.11.2015, ai sensi dell'art. 1, commi 48 e 49, l. n. 92/2012, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione presentata dall'opponente avverso il provvedimento di destituzione intimatogli dalla società convenuta, per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 53, comma 9, del Regolamento all. a, r.d. 148/1931

Con il ricorso in opposizione il contestava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la tardività, per violazione del termine di 60 giorni di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, dell'impugnazione stragiudiziale effettuata dal lavoratore avverso tale atto di recesso con comunicazione effettuata a mezzo pec in data 29.1.2015 e ribadiva i motivi di contestazione del licenziamento impugnato già avanzati con il ricorso introduttivo della fase sommaria.

Insisteva pertanto nelle domande già avanzate nella fase sommaria, chiedendo, previa revoca dell'ordinanza impugnata, dichiararsi l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento impugnato con condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, così come quantificata nell'atto introduttivo della prima fase del giudizio, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione o, in via subordinata, accertarsi l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 l. n. 300/1970, nonché condannarsi al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di legge dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia; in ogni caso con ordine alla società convenuta di regolarizzare la posizione contributiva previdenziale dei ricorrenti /

Acquisiti i verbali relativi alla prima fase del giudizio, con sentenza del n. 6744/2017 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite

Avverso tale sentenza proponeva reclamo il , censurandola per erronea ricostruzione dei fatti, per erronea valutazione sulla proporzionalità della sanzione e per erronea statuizione sulla tempestività della contestazione; riproponeva inoltre le doglianze sulla tardività del recesso e sulla tardività della costituzione di nel giudizio di opposizione.

Si costituiva , la quale contestava la fondatezza del reclamo e ne chiedeva il rigetto; in via incidentale condizionata chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'impugnativa di licenziamento o la decadenza dal medesimo; in via subordinata nel merito chiedeva l'applicazione della tutela di

cui all'art.18 c.5 L. n.300/70 ed in ulteriore subordine chiedeva l'applicazione della tutela di cui all'art.18 c.6 L.n.300/70.

All'udienza del 25.1.2018, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ha censurato la gravata sentenza per erronea ricostruzione dei fatti, per erronea valutazione sulla proporzionalità della sanzione e per erronea statuizione sulla tempestività della contestazione; ha inoltre riproposto le doglianze sulla tardività del recesso e sulla tardività della costituzione di nel giudizio di opposizione.

Per ragioni logiche, la Corte ritiene di esaminare *in primis* il motivo riguardante la tardività della contestazione, nonché le doglianze sulla tardività del recesso e sulla tardività della costituzione di nel giudizio di opposizione.

Ciò premesso, ritiene la Corte che la contestazione disciplinare sia stata tempestivamente effettuata da , considerato il breve lasso di tempo (pari a circa 15 giorni) intercorso tra la contestazione disciplinare (avvenuta il 25.6.2014; all. n. 10 della memoria di costituzione relativa al presente grado di giudizio) e il fatto addebitato, commesso in data 9.6.2014.

Ritiene altresì la Corte che tale termine sia pienamente giustificabile, in ragione delle notevoli dimensioni della società datrice e della complessità della sua organizzazione, e comunque non idoneo a compromettere in alcun modo il diritto di difesa del dipendente.

La Corte ritiene parimenti infondate le doglianze riproposte dal nel presente giudizio in ordine alla tardività del recesso, atteso che il lasso di tempo di circa tre mesi trascorso tra la contestazione dell'addebito (avvenuta in data 25.6.2014) e la ~~ca~~ audizione orale (avvenuta in data 16.9.2014) è anch'esso pienamente giustificabile in ragione delle notevoli dimensioni della società datrice e della complessità della sua organizzazione e comunque non idoneo a compromettere in alcun modo il diritto di difesa del dipendente, anche considerato che il ha fatto pervenire ad le sue giustificazioni scritte in data 28.6.2014 (doc. n.3 allegato al ricorso introduttivo della prima fase del giudizio).



La Corte ritiene altresì che il lasso di tempo intercorso tra il fatto addebitato (9.6.2014) e la comunicazione al [redacted] della conferma dell'opinamento di destituzione, avvenuta in data 18.12.2014 sia parimenti assolutamente ragionevole, in ragione delle distinte fasi in cui è articolato il procedimento previsto dall'art. 53 del Regolamento all. a del r.d. 148/1931 contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, nonché della complessità dell'accertamento in fatto relativo alla fondatezza dell'addebito formulato all'odierno reclamante.

Sotto il primo profilo osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 53 rd. n. 148/1931, nel caso di addebito per il quale sia prevista la destituzione il direttore o chi da esso delegato (previa contestazione al dipendente incolpato e ricezione delle giustificazioni eventualmente presentate), ricevuta la relazione scritta da parte dei funzionari incaricati, esprime il suo "opinamento" circa la punizione da infliggere rendendolo noto agli interessati con comunicazione scritta personale (commi 5 e 7).

Il menzionato art. 53 prevede, al comma 8, il diritto per il lavoratore "entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo"; nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni sulle quali ai sensi del successivo art. 54 deve giudicare il Consiglio di disciplina (tra cui la destituzione), si pronunci il Consiglio stesso; tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui è stata confermata dal direttore la punizione opinata, "sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso".

Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio, l'opinamento di destituzione del 31.10.2014 è stato infatti comunicato in data 17.11.2014 al [redacted], il quale ha presentato le proprie giustificazioni in data 19.11.2014, nel termine di 5 giorni previsto dall'art. 53, comma 9, r.d. 148/1931; l'opinamento di destituzione è stato successivamente confermato in data 16.12.2014 e tale provvedimento è stato comunicato al [redacted] in data 18.12.2014.

In ragione della complessità del procedimento disciplinare, articolato nelle tre fasi sopra descritte, ed in assenza della previsione legale, regolamentare o contrattuale di un termine per la conclusione del procedimento, la Corte non ravvisa alcuna lesione del diritto alla difesa del Pasquoni, né alcuna lesione al principio di affidamento.

Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, ritiene pertanto la Corte che il lasso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito (avvenuta in data 9.6.2014) e la comunicazione della conferma dell'opinamento di destituzione (18.12.2014) sia assolutamente ragionevole in

relazione alle distinte fasi in cui è articolato procedimento e non costituisca pertanto indice dell'assenza di gravità dell'inadempimento, né del disinteresse datoriale all'esercizio del diritto di recesso.

In ordine alle doglianze riproposte dal [redacted] nel presente giudizio sulla tardività della costituzione di [redacted] nel giudizio di opposizione, la Corte ritiene pienamente condivisibile il provvedimento di rimessione in termini adottato dal giudice dell'opposizione in data 31.5.2016, atteso che la costituzione di [redacted] nel giudizio di opposizione è avvenuta 5 giorni prima dell'udienza di discussione erroneamente assegnato dal Tribunale in luogo di quello di 10 previsto dall'art. 416 c.p.c. .

Ciò premesso, al [redacted], dipendente della società convenuta dal 1.2.2002 con qualifica al momento del licenziamento, di Coordinatore ferroviario, in data 24.6.2014 è stato contestato di avere di avere fatto attestare la sua presenza di inizio turno, alle 5:09, al collega di lavoro [redacted]

[redacted], di essere giunto presso l'impianto di Acqua Acetosa solo alle 6:10, di essersi nuovamente allontanato dal sito, quello stesso giorno 9.6.2014, alle ore 6:24 senza avvisare i superiori gerarchici e di non avere indossato la divisa aziendale durante il servizio, in occasione dell'accesso ispettivo (nella medesima contestazione disciplinare è stato altresì evidenziato come all'interno dell'impianto venissero custoditi, in una scatola di metallo, i badge di 10 dipendenti in servizio presso l'impianto stesso).

All'esito dell'istruttoria, il giudice della fase di opposizione del procedimento di cui all'art.1 c.48 ss. L. n.92/2012 ha ritenuto la fondatezza dell'addebito, rigettando le domande proposte dal Pasquoni.

Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulla contestualità degli orari di timbratura del [redacted] e del [redacted] (entrambi effettuati alla stessa ora del 5:09 a distanza di otto secondi l'uno dall'altro) nonché sull'assenza in ufficio, a tale ora, del [redacted] (come riferito dalla teste [redacted]), ritenendo che la timbratura del badge di quest'ultimo sia stata in realtà effettuata dal collega [redacted], il quale ne aveva la possibilità proprio in ragione del fatto che il badge in questione era custodito all'interno dell'ufficio unitamente a quello di altri dipendenti.

Il giudice di prime cure non ha attribuito in proposito un valore decisivo alla effettiva impossibilità per il personale ispettivo di controllare, nella notte del 8.6.2014, tutti gli ingressi presso il deposito in questione, né l'esibizione, effettuata dal ricorrente, al momento del suo successivo accesso presso il sito aziendale del farmaco che affermava essere andato a prendere, in quanto non aveva prodotto lo scontrino; ha invece ravvisato un riscontro della fondatezza



dell'addebito nelle spiegazioni contraddittorie e inizialmente non veritiere del [redacted] in occasione dell'accesso ispettivo.

In particolare, ha ritenuto che il tentativo del [redacted] di giustificare l'assenza del [redacted] fornendo giustificazioni al comportamento di quest'ultimo sia significativo dell'esistenza della complicità tra i due dipendenti nella commissione dell'illecito addebitato; non ha inoltre ritenuto di per sé sola idonea a smentire la fondatezza dell'addebito in sede disciplinare la testimonianza del teste [redacted] il quale ha riferito di avere visto il ricorrente all'interno della stazione 5,30, orario comunque successivo a quello dell'abusiva timbratura.

Il [redacted] con il primo motivo di reclamo ha censurato la gravata sentenza per erronea ricostruzione dei fatti, tanto in ordine alla sua assenza dal servizio in data 9.6.2014, quanto in ordine alla ritenuta timbratura del badge da parte del [redacted]; ha in particolare lamentato che il convincimento del primo giudice si è formato su presunzioni che non trovano effettivo riscontro nelle deposizioni dei testi e che difettano dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

Nell'atto di reclamo, il [redacted] ha in particolare dedotto che nessuno dei testi escussi ha visto il [redacted] timbrare il suo badge, ed ha ribadito di essere stato visto regolarmente in servizio all'interno della stazione prima dell'ingresso del personale ispettivo (come riferito dal teste [redacted]), evidenziando che gli ispettori non avevano controllato tutte le vie di accesso e di uscita dalla stazione, che la teste [redacted] aveva sentito un solo 'beep' al momento della timbratura del [redacted] e non lo aveva visto timbrare altri badge, ha altresì sostenuto la sequenza delle timbrature come riportata nella gravata sentenza e le dichiarazioni della teste [redacted] escludono la fondatezza dell'addebito; ha comunque lamentato l'inattendibilità della macchina marcatempo.

In ordine alle discordanti versioni fornite dal [redacted] agli ispettori durante l'accesso, il Pasquoni ha inoltre dedotto che tale discordanza costituisce indice della mancanza di complicità e che il [redacted] è stato collaborativo con gli ispettori, indicando loro la cassaforte all'interno della quale erano custoditi i badge dei dipendenti presenti in servizio.

Orbene, rileva la Corte che i testi [redacted] e [redacted] (verbali di prova assunti nel proc. n. 41286/2015), i quali hanno partecipato all'accertamento ispettivo effettuato tra la notte del giorno 8.6.2014 e il mattino del successivo 9.6.2014 presso il deposito dell'Acqua Acetosa, hanno riferito di essersi appostati nelle vicinanze del cancelletto d'ingresso del deposito, al civico 10, sin dalla sera del 8.6.2014 (22:50 secondo il teste [redacted], un po' prima delle 23 secondo il teste [redacted]) rimanendovi sino alla mattina del giorno dopo; hanno inoltre riferito di essere entrati alle 5:42 nella sala movimento (dopo essersi piazzati alle 5:38 davanti ai tornelli siti all'ingresso per gli

Q

utenti così come riferito dal _____), all'interno della quale avevano trovato il ricorrente _____, ma non il dipendente _____.

I medesimi testi hanno altresì dichiarato che il _____ alla richiesta di spiegazioni in ordine alla assenza del dipendente _____ (che risultava a tale ora in servizio presso il deposito) aveva fornito sul punto versioni contraddittorie (affermando inizialmente che quest'ultimo era andato in bagno per poi fornire una versione diversa e cioè, secondo quanto riferito dal teste Scoppola, che si sarebbe dovuto allontanare perché si era sentito male e poi che si era dovuto allontanare per prendere un farmaco per la figlia che stava male).

Tali circostanze risultano peraltro anche dalla relazione ispettiva dell' _____ (doc. n.11 allegato al ricorso in opposizione).

La teste _____ ha inoltre riferito di non avere visto il _____ al momento della timbratura del badge (risulta che il badge della _____ è stato timbrato alle h. 5.09.12, mentre quello del _____ risulta timbrato alle 5.09.16).

Dalla relazione ispettiva dell' _____ (doc. n.11 allegato al ricorso in opposizione) risulta inoltre che alle 5.53 il _____ aveva espresso agli ispettori la necessità di recarsi in bagno al piano superiore e che in quell'occasione si era recato in bagno senza ottemperare all'invito degli ispettori medesimi di lasciare il telefonino nella sala movimento, mentre lo stesso _____ nelle giustificazioni scritte del 28.6.2014 (doc. n.3 allegato al ricorso in opposizione) ha dichiarato di essere stato avvertito telefonicamente dal _____ della presenza degli ispettori; dalla medesima relazione ispettiva dell' _____ risulta inoltre che il _____ è giunto alla sala movimento alle 6.06 e che indossava pantaloni in stile "pinocchietto" e maglia non aziendale (tali circostanze sono state ammesse dallo stesso _____ nella lettera di giustificazione del 28.6. 2014 e in sede di audizione personale in data 15.9.2014).

La Corte ritiene dunque provato che al momento dell'accesso degli ispettori, alle 5.42, il Pasquoni non era presente in servizio e che è giunto solo durante l'accesso degli ispettori, presentandosi intorno alle 6:00 con una scatola di tachipirina, senza essere tuttavia in grado di esibire lo scontrino relativo all'acquisto né di indicare la farmacia presso la quale la avrebbe acquistata, come riferito dai testi _____ e _____ (si è limitato a riferire agli ispettori che la farmacia si trovava in via Nomentana, e dunque in una zona ben distante dalla sede di lavoro).

La Corte non ritiene sul punto attendibili le dichiarazioni rese dal teste _____, dipendente della società convenuta, il quale ha riferito che la mattina del 9.6.2014 aveva notato, passando con il treno sul quale prestava servizio, presso il deposito dell'Acqua Acetosa, intorno alle ore 5:30, i dipendenti _____ e _____ che si trovavano in tale occasione sulla banchina della stazione e che gli sembrava che in tale occasione il Pasquoni indossasse la divisa aziendale, atteso

che la medesima deposizione, contrasta con quanto affermato dallo stesso , il quale in data (doc. n.23 allegato alla memoria) ha ammesso che al suo arrivo, intorno alle 6,00, non indossava la divisa, ma aveva abiti informali ed estivi.

Non si comprenderebbe peraltro la ragione per la quale se il avesse preso servizio alle 5.09 indossando la divisa avrebbe dovuto togliersela dopo essersi temporaneamente allontanato dal servizio per acquistare un farmaco per la figlia.

Le dichiarazioni rese sul punto dal teste contrastano comunque con la linea difensiva del , il quale ha affermato di essersi allontanato intorno alle 5,25, quando la moglie lo aveva contattato dalla moglie in quanto la figlia aveva la febbre.

La deposizione del teste non può comunque ritenersi attendibile anche in ragione della considerazione che è stata resa a distanza di anni dai fatti e si appunta sul ricordo di un fatto specifico e puntuale (la presenza del e del sulla banchina in un giorno e ad un'ora ben precisi: il 9.6.2014 alle 5,30) "registrato" mnemonicamente in ragione di una sosta di circa un minuto, tempo necessario per controllare che la salita e la discesa dei passeggeri fosse effettuata senza problemi.

Per tali ragioni la Corte ritiene provato che nella giornata del 9.6.2014 il non ha preso servizio alle 5.09 e che si è invece presentato in servizio senza divisa aziendale alle 6.06, in quanto avvertito telefonicamente dal (che si era recato in bagno contravvenendo alla richiesta degli ispettori di lasciare il telefonino in sala macchine) della presenza degli ispettori.

Ritiene la Corte che, in un simile contesto, le versioni discordanti fornite dal agli ispettori non rivelano la mancanza di un accordo tra il e il , ma costituiscono piuttosto la spia dell'evidente disagio del , preso alla sprovvista dagli ispettori medesimi, nel giustificare l'assenza del , né può rilevare in contrario l'atteggiamento collaborativo del nel mostrare agli ispettori la scatoletta contenuta in cassaforte e contenente i badge dei dipendenti, compreso il a fronte di tutto quanto fin qui evidenziato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, ritiene comunque la Corte che l'accordo tra il e il sulla timbratura del badge del primo da parte del secondo non implicasse necessariamente un accordo anche sulle ragioni da addurre a giustificazione dell'assenza del nonostante la timbratura del badge, atteso che il ed il non avevano evidentemente previsto un controllo ispettivo.

A fronte della riscontrata assenza del dal servizio fino alle 6.06, e sulla scorta di tutte le circostanze di fatto fin qui evidenziate (le versioni discordanti fornite dal agli ispettori, la sua mancata ottemperanza all'invito degli ispettori di lasciare il cellulare in sala macchine, l'aver avvertito il della presenza degli ispettori, l'arrivo del dopo



circa mezz'ora in abiti non aziendali e senza una prova dell'acquisto del farmaco in mattinata) non può inoltre attribuirsi un valore decisivo alla effettiva impossibilità per il personale ispettivo di controllare, nella notte del 8.6.2014, tutti gli ingressi presso il deposito in questione.

La Corte ritiene inoltre che l'assenza dall'ufficio del [redacted] prima delle 6.06, unitamente alla contestualità degli orari di timbratura del [redacted] e del [redacted] (effettuati alla stessa ora del 5:09 a distanza di otto secondi l'uno dall'altro) portino inevitabilmente a ritenere che la timbratura del badge di quest'ultimo sia stata in realtà effettuata dal collega [redacted], il quale ne aveva la possibilità proprio in ragione del fatto che il badge in questione era custodito all'interno dell'ufficio unitamente a quello di altri dipendenti.

Né può rilevare in contrario la circostanza che la teste [redacted], dopo avere riferito di avere incontrato il [redacted] verso le 5:05 all'interno dell'ufficio, ha dichiarato di avere visto che timbrava il badge poiché avevano provveduto ad effettuare tale incombenza uno di seguito all'altro, precisando che in tale occasione non aveva visto il ricorrente [redacted] timbrare altri badge e che aveva sentito un solo "beep", atteso che la timbratura della [redacted] è stata registrata alle 5.09.12 e si colloca tra la timbratura del [redacted] e quella del [redacted] (avvenute, rispettivamente, alle 5.09.08 e alle 5.09.16), ragione per la quale i due "beep" non sono stati consecutivi, e che comunque la [redacted] non deve necessariamente averla sentita o potrebbe non avervi prestato attenzione, ove si condideri che tra la sua timbratura e quella per il [redacted] la [redacted] ha avuto il tempo di allontanarsi (del tutto irrilevante deve pertanto ritenersi la circostanza che la teste [redacted] non ha visto il [redacted] timbrare per il [redacted]).

Ritiene inoltre la Corte che le deduzioni svolte dal [redacted] in ordine ai limiti tecnici della macchina marcatempo non siano dirimenti, non avendo il [redacted] dedotto di avere timbrato il badge in data 9.6.2014, in un orario diverso da quello registrato.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, il primo motivo di reclamo deve ritenersi infondato.

Con il secondo motivo di reclamo, il [redacted] ha censurato la gravata sentenza per erronea valutazione sulla proporzionalità della sanzione.

Orbene, alla luce della ricostruzione in fatto nei termini fin qui evidenziati, ritiene la Corte che la condotta del [redacted] in data 9.6.2014 non sia consistita in una mera inosservanza dell'orario di servizio, come sostenuto dal medesimo nell'atto di reclamo, ma di un'assenza dal servizio accompagnata da un comportamento fraudolento finalizzato ad alterare i dati relativi alla sua presenza in servizio e dal mancato utilizzo della divisa aziendale.

Ritiene la Corte che tale condotta sia tale da giustificare il licenziamento costituendo grave inadempimento degli obblighi lavorativi e compromettendo in modo irrimediabile il rapporto fiduciario con il dipendente (in ordine alla idoneità della falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente a giustificare il licenziamento per giusta causa, cfr. Cass. n. 10842 del 25/05/2016 e Cass. n. 17637 del 06/09/2016).

Ritiene in particolare la Corte ~~condotta~~ che, proprio in ragione del suo carattere fraudolento, tale condotta realizzi la fattispecie prevista dall'articolo 45 n. 6) del regolamento all. a del rd. 148/1931, che sanziona con la destituzione dal servizio lui che "per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima".

Ritiene in ogni caso la Corte che, anche accedendo all'opposta interpretazione, in ragione della gravità del fatto contestato e delle sue modalità di realizzazione non potrebbe comunque attribuirsi un rilievo decisivo ad un eventuale mancata espressa previsione del fatto addebitato nel codice disciplinare.

La Corte ritiene infatti applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. n. 5372 del 16/03/2004 e Cass. n. 4060 del 18/02/2011).

Il reclamante non ha comunque dedotto la previsione espressa di una sanzione conservativa nel codice disciplinare.

Per tali ragioni deve ritenersi l'infondatezza del secondo motivo di reclamo.

Il reclamo va dunque rigettato.

Il reclamo incidentale condizionato deve pertanto ritenersi assorbito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Va dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo;

Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3307,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, in favore della società reclamata;

Dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta.

Così deciso in Roma in data 25.1.2018

Il Consigliere Est.



Il Presidente

